DENUNCIA FORMALE PER PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - CASO CONCRETO: [redacted] cittadino italiano originario con status formalmente riconosciuto anteriormente al 28 marzo 2025, e sua figlia minorenne [redacted] nata in Portogallo il [redacted]

From **disanmartinolorenzatodiivrea@pec.it** <disanmartinolorenzatodiivrea@pec.it>

To **Ursula.VON-DER-LEYEN@ec.europa.eu** <Ursula.VON-DER-LEYEN@ec.europa.eu>, **Ilze.JUHANSONE@ec.europa.eu** <Ilze.JUHANSONE@ec.europa.eu>, **Jeremie.CHARLES@ec.europa.eu** <Jeremie.CHARLES@ec.europa.eu>, **Pernilla.Sjolin@ec.europa.eu** <Pernilla.Sjolin@ec.europa.eu>, **bjoern.seibert@ec.europa.eu** <bjoern.seibert@ec.europa.eu>, **protocollo.centrale@pec.quirinale.it** <protocollo.centrale@pec.quirinale.it>, **agendapr@presidencia.gov.br** <agendapr@presidencia.gov.br>, **codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br** <codoc.protocolocentral@presidencia.gov.br>, **presidente@pec.governo.it** <presidente@pec.governo.it>, **gabinetto.ministro@cert.esteri.it** <gabinetto.ministro@cert.esteri.it>, **ministero.affariesteri@cert.esteri.it** <ministero.affariesteri@cert.esteri.it>, **legislativo@cert.esteri.it** <legislativo@cert.esteri.it>, **gabinetto@esteri.it** <gabinetto@esteri.it>, **sg@presidencia.pt** <sg@presidencia.pt>, **belem@presidencia.pt** <belem@presidencia.pt>

Date Monday November 16, 2026 15:30

COMMISSIONE EUROPEA

Segretariato Generale – Bruxelles

PER CONOSCENZA ISTITUZIONALE (P.C.):

Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica Italiana, **On. Sergio Mattarella** – Palazzo del Quirinale, Roma.

Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica Portoghese, **S.E. António José Seguro** – Palácio de Belém, Lisbona.

Alla cortese attenzione del Presidente della Repubblica Federativa del Brasile, **S.E. Luiz Inácio Lula da Silva** – Palácio do Planalto, Brasília.

La presente denuncia è trasmessa ai suddetti Capi di Stato esclusivamente per conoscenza istituzionale, in considerazione della rilevanza transnazionale della vicenda e dei suoi effetti sulle famiglie italiane residenti all'estero.

La Commissione europea resta l'unica destinataria delle richieste procedurali formulate nel presente atto.

DENUNCIA FORMALE PER PRESUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ai sensi dell'articolo 17 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e ai fini della valutazione di un'eventuale procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)

OGGETTO: Decreto-Legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 maggio 2025, n. 74. Limitazioni alla trasmissione della cittadinanza italiana originaria *iure sanguinis* ai figli di cittadini italiani nati all'estero. Acquisto successivo per beneficio di legge. Tutela della cittadinanza dell'Unione europea, del legittimo affidamento, della vita familiare e dei diritti dei minori.

CASO CONCRETO: [redacted] cittadino italiano originario con status formalmente riconosciuto anteriormente al 28 marzo 2025, e sua figlia minorenne [redacted] nata in Portogallo il [redacted]

I. IDENTIFICAZIONE DEL DENUNCIANTE E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

DENUNCIANTE

Sig. [redacted] cittadino italiano originario *iure sanguinis* ed europeo, residente in [redacted] Portogallo.

E-mail: [redacted]

RAPPRESENTANTE LEGALE

On. Avv. **LUIS ROBERTO DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA**, già Deputato del Parlamento Italiano nella XVIII Legislatura, avvocato titolare della Cédula Profissional n. 67444L, NIF n. 283164050, con studio professionale in Avenida da República, n. 47 E, 1050-188 Lisbona, Portogallo.

Altresì iscritto all'Ordine degli Avvocati del Brasile, OAB/SP n. 169.713.

PEC: disanmartinolorenzatodiivrea@pec.it

Il rappresentante interviene in forza di procura speciale e delega conferite dal denunciante.

STATO MEMBRO OGGETTO DELLA DENUNCIA: Repubblica Italiana.

“ La legge è uguale per tutti in Italia ? ”

Articoli della Costituzione Italiana.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali e sociali**.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 22

Nessuno può essere **privato,** per motivi politici, della capacità giuridica, della **cittadinanza**, del nome.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

II. OGGETTO DELLA DENUNCIA E QUESTIONI GIURIDICHE

La presente denuncia sottopone alla Commissione europea la possibile incompatibilità con il diritto dell'Unione delle modifiche introdotte nella legislazione italiana in materia di cittadinanza dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito nella Legge n. 74/2025.

La questione riguarda, in particolare, gli effetti dell'articolo 3-bis e dell'articolo 4, comma 1-bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, nei confronti dei figli di cittadini italiani originari nati all'estero.

L'elemento centrale consiste nella distinzione sostanziale introdotta tra cittadinanza italiana originaria, acquisita dalla nascita, e cittadinanza acquisita successivamente per beneficio di legge, senza effetti retroattivi e con conseguenze sulla posizione delle generazioni successive.

La denuncia riguarda anche la situazione di un cittadino italiano che aveva ottenuto il riconoscimento formale della propria cittadinanza originaria prima della riforma e che esercita attualmente il diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro dell'Unione.

Si chiede alla Commissione di verificare se tali disposizioni possano produrre effetti incompatibili con gli articoli 20 e 21 TFUE, con i principi generali del diritto dell'Unione e con le garanzie applicabili alla vita familiare e ai diritti del minore.

III. CITTADINANZA ORIGINARIA DEL PADRE, RICONOSCIUTA PRIMA DEL 28 MARZO 2025

Il Sig. [redacted] è cittadino italiano originario *iure sanguinis*, pertanto Cittadino europeo.

La sua cittadinanza italiana è stata formalmente riconosciuta dalle competenti autorità italiane anteriormente al 28 marzo 2025, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 36/2025.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, secondo la natura dichiarativa dell'accertamento, attesta uno status giuridico preesistente che risale alla nascita dell'interessato.

[redacted] pertanto, non è divenuto italiano per naturalizzazione, concessione discrezionale o beneficio di legge.

Egli è cittadino italiano dalla nascita, e tale condizione giuridica era già formalmente riconosciuta e documentata prima della riforma legislativa del 2025.

Il denunciante possiede altresì la cittadinanza brasiliana originaria *iure soli*, circostanza che non ha impedito il riconoscimento della sua cittadinanza italiana originaria.

Il Sig. [redacted] si è quindi trovato, anteriormente al 28 marzo 2025, nella condizione giuridica di cittadino italiano per nascita, titolare anche dello status di cittadino dell'Unione europea.

La riforma del 2025 non ha formalmente revocato la cittadinanza già riconosciuta al denunciante.

Ha tuttavia modificato le condizioni alle quali la cittadinanza italiana originaria può essere attribuita ai suoi figli nati all'estero.

La questione sottoposta alla Commissione consiste nel verificare se una modificazione legislativa successiva, pur mantenendo formalmente inalterato lo status del genitore, possa incidere in maniera sproporzionata sulla sua situazione familiare e sull'esercizio effettivo dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione.

IV. NASCITA DELLA FIGLIA [redacted] IN PORTOGALLO

Il Sig. [redacted] risiede in Portogallo, Stato membro dell'Unione europea.

Il [redacted] in territorio portoghese, è nata sua figlia [redacted]

La bambina è figlia di un cittadino italiano originario *iure sanguinis*, la cui cittadinanza originaria era formalmente riconosciuta prima dell'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 36/2025.

In base al regime generale precedentemente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 91/1992, il figlio di padre o madre italiani era cittadino italiano per nascita, ferme restando le condizioni legislative applicabili.

A seguito dell'introduzione dell'articolo 3-bis, la nascita all'estero, unitamente al possesso di altra cittadinanza, può comportare l'esclusione dell'attribuzione originaria della cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla legge.

Pertanto, qualora [redacted] non rientri nelle eccezioni dell'articolo 3-bis, non acquisirà automaticamente la cittadinanza italiana originaria del padre.

L'eventuale possesso di una cittadinanza brasiliana dovrà essere verificato secondo la legislazione brasiliana e la relativa documentazione.

Quanto alla nazionalità portoghese, la nascita in Portogallo non determina in ogni caso e senza condizioni l'attribuzione automatica della cittadinanza portoghese.

Il problema non consiste necessariamente nell'assenza di qualsiasi nazionalità, bensì nell'eventuale esclusione della cittadinanza italiana originaria di una bambina nata all'interno dell'Unione europea da padre cittadino italiano per nascita.

V. CIRCOSTANZE ESTRANEE ALLA VOLONTÀ DELLA MINORE

Le conseguenze della nuova normativa derivano, nella situazione prospettata, da condizioni riguardanti:

a) il luogo di nascita della minore;

b) il possesso di un'ulteriore cittadinanza;

c) la situazione delle cittadinanze degli ascendenti;

d) l'eventuale residenza del padre in Italia anteriormente alla nascita.

Nessuna di queste circostanze dipende da una scelta compiuta dalla minore.

[redacted] non ha scelto di nascere in Portogallo.

Non ha determinato la cittadinanza originaria dei propri genitori.

Non ha potuto influire sui periodi di residenza del padre in Italia.

Si pone pertanto la questione se sia proporzionato attribuire a tali circostanze conseguenze così rilevanti sulla qualificazione originaria della cittadinanza della minore e sull'accesso ai diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione.

La denuncia non sostiene che la Convenzione sui diritti del fanciullo attribuisca automaticamente al minore la cittadinanza di ciascun genitore.

Si chiede tuttavia di verificare se il sistema normativo contestato abbia tenuto sufficientemente conto dei diritti del minore, dell'interesse superiore della bambina e delle conseguenze concrete della disciplina sulla sua situazione familiare.

VI. ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 91/1992 E DEROGA INTRODOTTA DALL'ARTICOLO 3-BIS

L'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 91/1992 stabilisce il principio generale secondo **cui è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini italiani.**

L'articolo 3-bis, introdotto dal Decreto-Legge n. 36/2025 e successivamente modificato in sede di conversione, contiene invece una disposizione derogatoria riguardante le persone nate all'estero in possesso di altra cittadinanza.

La disposizione contempla eccezioni, tra cui, nei casi previsti:

- il riconoscimento della cittadinanza nell'ambito delle procedure tempestivamente attivate anteriormente al termine fissato dalla riforma;
- la presenza di un ascendente di primo o secondo grado esclusivamente cittadino italiano;
- la residenza in Italia di un genitore per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio.

L'applicabilità di tali eccezioni al caso di [redacted] dovrà essere verificata attraverso la documentazione familiare.

La presente denuncia riguarda gli effetti della disciplina qualora tali eccezioni non risultino applicabili.

VII. ACQUISTO AMMINISTRATIVO, NON ORIGINARIO E SUCCESSIVO PER BENEFICIO DI LEGGE

L'articolo 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992 prevede, nei casi stabiliti, un procedimento di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge a favore dei figli minorenni di cittadini italiani per nascita.

In relazione ai bambini nati dopo l'entrata in vigore della riforma, il termine previsto per determinate dichiarazioni è stato esteso a tre anni dalla nascita dalla Legge n. 199/2025.

Tale procedimento non costituisce una mera trascrizione di un atto di nascita finalizzata a documentare uno status originario già esistente.

Secondo le indicazioni ufficiali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e degli uffici consolari italiani, il minore che acquisisce la cittadinanza per beneficio di legge:

non è cittadino italiano per nascita o iure sanguinis, ma acquista la cittadinanza successivamente, dal momento stabilito dalla legge in qualitá di una procedura di naturalizzazzione; per richiesta!

Per le dichiarazioni rese presso gli uffici consolari, l'acquisto decorre, secondo le indicazioni amministrative, dal giorno successivo alla dichiarazione validamente presentata.

La disciplina distingue quindi:

A. Cittadino italiano originario: cittadino dalla nascita.

B. Cittadino per beneficio di legge: Cittadino per naturalizzazzione dal successivo verificarsi delle condizioni legali.

L'acquisto per beneficio di legge costituisce una categoria giuridica per naturalizzazione prevista dall'articolo 9 della Legge n. 91/1992.

La questione non riguarda quindi una semplice differenza terminologica, ma il momento iniziale dello status e le conseguenze collegate alla specifica modalità di acquisto della cittadinanza.

VIII. CONSEGUENZE SULLA CITTADINANZA DELL'UNIONE EUROPEA

L'articolo 20 TFUE istituisce la cittadinanza dell'Unione e la collega al possesso della cittadinanza di uno Stato membro.

[redacted] **è cittadino dell'Unione europea in quanto cittadino italiano originario**.

La figlia [redacted] qualora non acquisisca la cittadinanza italiana dalla nascita e non possieda quella di un altro Stato membro, non sarebbe cittadina dell'Unione europea dalla nascita.

Acquisirebbe tale status soltanto con il successivo acquisto della cittadinanza italiana.

Il beneficio di legge, pertanto, può determinare una differenza temporale nell'acquisizione dello status di cittadino dell'Unione tra il genitore italiano originario e la figlia nata all'estero.

Si chiede alla Commissione di verificare se tale conseguenza, nella situazione concreta di un cittadino italiano che esercita la libera circolazione all'interno dell'Unione europea, presenti profili di incompatibilità con gli articoli 20 e 21 TFUE.

La denuncia riconosce che il diritto dell'Unione non disciplina in via generale tutte le condizioni di acquisto della cittadinanza nazionale.

La questione proposta riguarda i possibili effetti della normativa nazionale sull'esercizio di diritti specificamente tutelati dall'ordinamento dell'Unione.

PREGIUDIZIO GIURIDICO ATTUALE DELLA MINORE E MANCATA TITOLARITÀ DELLA CITTADINANZA DELL'UNIONE

Il denunciante rappresenta che [redacted] nata in Portogallo il [redacted] non possiede attualmente la cittadinanza italiana né la cittadinanza di un altro Stato membro dell'Unione europea. Questa circostanza, da comprovare mediante gli atti di stato civile e la documentazione relativa alle cittadinanze possedute, determina, allo stato, la mancata titolarità personale dello status di cittadina dell'Unione ai sensi dell'articolo 20 TFUE.

Il pregiudizio denunciato è concreto e attuale sotto il profilo della condizione giuridica: la minore non gode in proprio, sin dalla nascita, dello status di cittadina italiana e dell'Unione, nonostante sia figlia diretta di [redacted] cittadino italiano per nascita, e risieda con la famiglia in Portogallo. Un eventuale acquisto successivo per beneficio di legge non renderebbe retroattivo tale status alla data di nascita.

Non si sostiene, tuttavia, che la minore sia apolide, né che si trovi in un "vuoto legale" in senso tecnico: essa conserva i diritti riconosciuti alla persona e al minore indipendentemente dalla cittadinanza, nonché, ricorrendone le condizioni, i diritti derivati di soggiorno come familiare di un cittadino dell'Unione ai sensi della direttiva 2004/38/CE. La mancata titolarità della cittadinanza dell'Unione è distinta dalla mancanza di qualsiasi protezione giuridica.

Si domanda alla Commissione di verificare se il trattamento giuridico riservato alla minore, in una fattispecie familiare realmente transfrontaliera, produca restrizioni specifiche ai diritti conferiti dal diritto dell'Unione al padre o alla figlia, che debbano essere valutate alla luce degli articoli 20 e 21 TFUE, della direttiva 2004/38/CE e, soltanto se ne ricorra l'ambito di applicazione ai sensi dell'articolo 51, degli articoli 7, 20, 21 e 24 della Carta. La sola mancata attribuzione della cittadinanza italiana non costituisce, di per sé, prova sufficiente di una violazione del diritto dell'Unione.

IX. CONSEGUENZE INTERGENERAZIONALI DELLA DISTINZIONE

La disciplina italiana produce un'ulteriore conseguenza meritevole di particolare attenzione.

L'articolo 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992 richiede, per la fattispecie considerata, che almeno uno dei genitori sia cittadino italiano per nascita.

Il minore che ha acquisito la cittadinanza attraverso lo stesso beneficio di legge non è invece qualificato come cittadino italiano originario.

Ne consegue che, quando diventerà genitore, non potrà invocare, sulla base della sola cittadinanza acquisita per beneficio di legge, la medesima disposizione riservata ai figli di cittadini italiani per nascita.

Restano naturalmente possibili altre modalità di acquisto previste dalla legislazione italiana, qualora ne ricorrano le condizioni.

Si crea tuttavia una discontinuità nella trasmissione intergenerazionale: [redacted] è cittadino italiano originario, mentre la figlia potrebbe essere cittadina italiana soltanto per beneficio di legge, senza poter trasmettere ai propri figli la medesima posizione giuridica originaria del padre attraverso tale fattispecie.

La distinzione assume quindi una rilevanza che supera il momento della nascita della minore.

Essa può incidere sullo status giuridico di successive generazioni.

X. CITTADINANZA ORIGINARIA DEL PADRE E LEGISLAZIONE SOPRAVVENUTA

Il Sig. [redacted] possedeva uno status di cittadinanza italiana originaria già formalmente riconosciuto anteriormente alla riforma del 2025.

Il riconoscimento *iure sanguinis* produce effetti dichiarativi rispetto alla condizione di cittadino dalla nascita.

Si pone pertanto la questione degli effetti della legislazione sopravvenuta sulle legittime aspettative del cittadino italiano originario, anche con riferimento alla propria vita familiare.

È necessario distinguere due situazioni giuridiche differenti.

La prima riguarda l'applicazione retroattiva dell'articolo 3-bis a persone nate anteriormente alla riforma.

Il testo legislativo contiene espressamente una disciplina riferita anche a nascite anteriori alla sua entrata in vigore.

La seconda riguarda invece i figli nati dopo la riforma, come [redacted]

In tale seconda situazione, non si configura necessariamente una privazione retroattiva di una cittadinanza già acquistata dal minore.

Si configura, tuttavia, l'applicazione di nuove condizioni legislative alla discendenza di un cittadino italiano originario il cui status era stato riconosciuto anteriormente.

Il denunciante non sostiene che tale condizione attribuisca un diritto assoluto e immutabile alla trasmissione della cittadinanza ai figli non ancora nati.

Sottopone invece alla Commissione la questione della proporzionalità delle conseguenze derivanti dalla nuova disciplina, nella misura in cui esse incidano su situazioni protette dal diritto dell'Unione.

Si chiede di considerare, a tal fine, i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nei limiti della loro applicabilità alla fattispecie.

XI. COMPARAZIONE CON LA LEGISLAZIONE DEGLI ALTRI STATI MEMBRI

La trasmissione della cittadinanza ai figli nati all'estero presenta significative differenze tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Nella maggioranza degli ordinamenti nazionali, la filiazione costituisce il principale fondamento dell'acquisto della cittadinanza alla nascita.

In numerosi Stati membri, il figlio nato all'estero da un cittadino nazionale acquisisce originariamente la cittadinanza del genitore, salve specifiche condizioni.

1. Germania

Il § 4 della *Staatsangehörigkeitsgesetz* stabilisce il principio dell'acquisto della cittadinanza tedesca per nascita in presenza di almeno un genitore cittadino tedesco.

Il sistema contempla specifiche eccezioni generazionali.

Nell'ipotesi di un genitore tedesco nato prima del 1º gennaio 2000, la nascita della figlia in Portogallo e l'eventuale possesso di altra cittadinanza del genitore **non costituiscono, di regola, impedimenti alla trasmissione originaria della cittadinanza tedesca.**

2. Francia

L'articolo 18 del Codice civile francese riconosce la cittadinanza francese al figlio di cui almeno uno dei genitori sia cittadino francese.

La cittadinanza per filiazione si acquista, in linea generale, dalla nascita, indipendentemente dal luogo in cui essa avviene.

3. Spagna

L'articolo 17, comma 1, lettera a), del Codice civile spagnolo attribuisce la nazionalità spagnola di origine ai figli di padre o madre spagnoli.

La nascita all'estero non impedisce, di per sé, la cittadinanza spagnola originaria, ferme restando le condizioni di conservazione previste in determinate circostanze.

4. Portogallo

La legislazione portoghese prevede l'attribuzione della nazionalità originaria ai figli di cittadini portoghesi nati all'estero attraverso la registrazione della nascita o la dichiarazione prevista dalla legge.

La nazionalità originaria così attribuita produce effetti dalla nascita.

5. Polonia e Svezia

Le rispettive legislazioni nazionali prevedono, come regola generale, **la trasmissione della cittadinanza per filiazione, anche ai figli nati all'estero**, salve le condizioni particolari applicabili.

6. Belgio

La legislazione belga contempla differenti fattispecie.

Nei casi in cui il genitore belga sia nato all'estero, la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero può richiedere una dichiarazione entro il termine stabilito dalla legge.

L'acquisto non è necessariamente automatico dalla nascita in tutte le ipotesi, **ma quando riconosciuta sara una cittadinanza originaria.**

7. Irlanda

La legislazione irlandese distingue la cittadinanza acquisita automaticamente per discendenza dall'acquisto attraverso l'iscrizione nel *Foreign Births Register*.

Per determinate categorie di discendenti nati all'estero, l'acquisto decorre dalla registrazione.

L'esempio irlandese dimostra che la previsione di un acquisto successivo non costituisce un fenomeno esclusivamente italiano.

8. Altri Stati membri

Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria prevedono ulteriori regimi di trasmissione della cittadinanza per discendenza, con condizioni differenti riguardanti il luogo di nascita, la generazione, la filiazione e la registrazione.

9. Rilevanza giuridica della comparazione

Il confronto dimostra che non esiste un regime europeo uniforme.

Tuttavia, numerosi Stati membri mantengono la trasmissione originaria della cittadinanza ai figli dei propri cittadini nati all'estero, mentre la disciplina italiana può subordinare l'acquisto a un procedimento successivo, privando il minore della qualificazione giuridica di cittadino per nascita, ossia originaria per filiazione, iure sanguinis, diritto di sangue.

La comparazione non dimostra autonomamente una violazione del diritto dell'Unione, ma costituisce un elemento di contesto utile per la valutazione delle conseguenze concrete della normativa italiana.

XII. LIBERA CIRCOLAZIONE E DIRITTI FAMILIARI

[redacted] è cittadino italiano residente in Portogallo.

La sua situazione presenta quindi un elemento transfrontaliero effettivo, essendo egli cittadino di uno Stato membro che risiede nel territorio di un altro Stato membro.

L'articolo 21 TFUE garantisce il diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, alle condizioni previste dai Trattati.

La Direttiva 2004/38/CE disciplina inoltre, nei casi previsti, il diritto di soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione che esercita la libera circolazione.

La figlia minorenne di un cittadino dell'Unione può essere titolare di diritti derivati di soggiorno anche quando non possieda personalmente la cittadinanza di uno Stato membro.

Tale circostanza non elimina la differenza tra essere cittadino dell'Unione per nascita e godere di diritti derivati come familiare.

Si chiede pertanto di verificare se le conseguenze della normativa italiana sulla posizione di [redacted] incidano concretamente sull'esercizio dei diritti del padre e della minore nel contesto della libera circolazione europea.

XIII. DIRITTI FONDAMENTALI E TUTELA DEL MINORE

La presente denuncia richiama gli articoli 7, 21 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'articolo 7 tutela il rispetto della vita privata e familiare.

L'articolo 21 vieta le discriminazioni nelle situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione.

L'articolo 24 riconosce i diritti dei minori e stabilisce che il loro interesse superiore debba costituire una considerazione preminente.

L'applicabilità della Carta deve essere valutata nel rispetto dell'articolo 51, che ne delimita l'ambito di applicazione agli Stati membri quando attuano il diritto dell'Unione.

Si chiede di considerare se la disciplina contestata, nei suoi effetti concreti su una famiglia che esercita la libera circolazione europea, rispetti i principi di proporzionalità e di tutela dei diritti del minore.

XIV. CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1989, contiene disposizioni rilevanti per la tutela della posizione giuridica della minore.

Articolo 2 — Non discriminazione

Gli Stati parti devono rispettare i diritti riconosciuti dalla Convenzione senza discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla nascita, sull'origine nazionale e sulla condizione dei genitori.

Articolo 3 — Interesse superiore del minore

In tutte le decisioni riguardanti i minori, il loro interesse superiore deve costituire una considerazione preminente.

Articolo 7 — Diritto alla cittadinanza

Il minore ha diritto, fin dalla nascita, alla registrazione, a un nome e ad acquisire una cittadinanza.

La disposizione deve essere applicata tenendo conto della legislazione nazionale e degli obblighi internazionali degli Stati.

Articolo 8 — Tutela dell'identità

Gli Stati devono rispettare il diritto del minore a preservare la propria identità, compresi la cittadinanza, il nome e le relazioni familiari, secondo quanto previsto dalla Convenzione.

La presente denuncia non pretende di ricavare da tali disposizioni un obbligo automatico di attribuire a ogni minore la cittadinanza di ciascun genitore.

Si chiede tuttavia che esse siano considerate quali parametri internazionali rilevanti nella valutazione della tutela dei diritti e degli interessi della minore.

XV. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

La giurisprudenza della Corte di Giustizia conferma che la definizione delle condizioni di acquisto e perdita della cittadinanza nazionale rientra nella competenza degli Stati membri, ma tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione nei casi che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

Si richiamano, nei rispettivi limiti:

A. Sentenza Rottmann, C-135/08

La Corte ha esaminato il rapporto tra le competenze nazionali in materia di cittadinanza e i diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione.

B. Sentenza Tjebbes, C-221/17

La Corte ha affrontato la perdita della cittadinanza nazionale comportante la perdita della cittadinanza dell'Unione e la necessità di rispettare il principio di proporzionalità.

C. Sentenza Udlændinge- og Integrationsministeriet, C-689/21

La Corte ha esaminato le condizioni previste dalla Danimarca per la conservazione della cittadinanza da parte di cittadini nati all'estero, considerando le conseguenze sulla cittadinanza europea.

D. Sentenza Commissione europea contro Malta, C-181/23

La Corte, con sentenza del 29 aprile 2025, ha riaffermato che la competenza nazionale in materia di cittadinanza deve essere esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione.

La pronuncia riguarda una fattispecie differente, relativa alla concessione della cittadinanza mediante un programma di investimento.

La presente denuncia non sostiene che tali precedenti risolvano automaticamente il caso della minore [redacted]

SENTENZA N. 63/2026 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA E SPECIFICITÀ DEL CASO [redacted]

Con la sentenza n. 63, depositata il 30 aprile 2026, la Corte costituzionale italiana ha dichiarato non fondate determinate questioni relative all'articolo 3-bis della legge n. 91/1992, anche quanto alla sua applicazione ai nati all'estero prima della riforma. La Corte ha qualificato la disposizione, nei termini esaminati, come preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza e non come revoca di uno status già accertato, riconoscendo la rilevanza del criterio del legame effettivo (genuine link) e della discrezionalità legislativa. Ha inoltre considerato non pertinente, per quella fattispecie, la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla perdita di cittadinanza nazionale già acquisita e della conseguente cittadinanza dell'Unione.

La presente denuncia prende espressamente atto di tale pronuncia e non ripropone come già accolte censure che la Corte ha respinto. Il caso della minore [redacted] è temporalmente distinto: la bambina è nata il [redacted] dopo l'entrata in vigore della riforma, da padre cittadino italiano per nascita, già riconosciuto come tale anteriormente al 28 marzo 2025 e stabilito in Portogallo. Il denunciante dichiara altresì che, nel caso familiare concreto, non ricorre alcuna delle deroghe previste dall'articolo 3-bis, circostanza da documentare mediante gli atti pertinenti.

Questa specificità non comporta automaticamente una diversa soluzione costituzionale, né prova di per sé la competenza dell'Unione in materia di attribuzione della cittadinanza nazionale. Giustifica tuttavia la richiesta di esaminare separatamente gli effetti personali e familiari della mancata acquisizione originaria, il differimento dell'eventuale status di cittadina dell'Unione e le conseguenze sulla vita transfrontaliera della famiglia, alla luce di eventuali diritti dell'Unione effettivamente coinvolti.

Riferimento: Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026, depositata il 30 aprile 2026, testo ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63.

L´INCERTEZZA E SUCCESSIVO RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA: ORDINANZA N. 147/2026

È essenziale distinguere la sentenza n. 63/2026 dalla successiva ordinanza n. 147/2026 della medesima Corte costituzionale. Nella sentenza n. 63, depositata il 30 aprile 2026, la Corte non ha disposto il rinvio pregiudiziale richiesto in quel giudizio. Con l'ordinanza n. 147, deliberata il 9 giugno 2026 e depositata il 23 luglio 2026, la Corte ha invece rimesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, una questione interpretativa riguardante la compatibilità dell'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992 con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

Il rinvio riguarda specificamente la preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana per soggetti nati all'estero anche prima del 28 marzo 2025 e titolari di altra cittadinanza. La Corte ha sospeso il giudizio costituzionale in attesa della pronuncia europea. Tale rinvio non costituisce già una dichiarazione d'illegittimità della riforma e non coincide integralmente con la fattispecie di [redacted] nata in Portogallo il [redacted] esso dimostra tuttavia che la questione dei rapporti tra l'articolo 3-bis e lo status di cittadino dell'Unione è stata formalmente sottoposta all'esame della Corte di giustizia.

La presente denuncia invita pertanto la Commissione europea a considerare espressamente il rinvio pregiudiziale disposto con l'ordinanza n. 147/2026, distinguendone l'oggetto temporale dal caso della minore [redacted] e valutando, nell'ambito delle proprie competenze, le conseguenze della disciplina per l'acquisto originario della cittadinanza europea e per le famiglie che esercitano la libera circolazione nell'Unione.

Riferimenti ufficiali: Corte costituzionale, sentenza n. 63/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/63 ; Corte costituzionale, ordinanza n. 147/2026, https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/147 ; Gazzetta Ufficiale, 29 luglio 2026, codice T-260147.

Si chiede, piuttosto, di esaminare se i principi giurisprudenziali richiamati possano assumere rilievo in presenza di concrete conseguenze sui diritti riconosciuti dal diritto dell'Unione.

XVI. RILEVANZA GENERALE DELLA QUESTIONE

La situazione del Sig. [redacted] e della figlia [redacted] costituisce un caso concreto di applicazione della normativa contestata.

La questione presenta tuttavia una dimensione potenzialmente generale, poiché il regime previsto dagli articoli 3-bis e 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992 riguarda una pluralità di famiglie di cittadini italiani residenti all'estero.

Tali famiglie possono trovarsi in situazioni giuridiche differenti in ragione del luogo di nascita dei figli, dell'eventuale possesso di altre cittadinanze e delle condizioni di cittadinanza o residenza degli ascendenti.

Il problema sistemico sottoposto alla Commissione riguarda la possibile sostituzione della cittadinanza originaria con un acquisto successivo e non retroattivo, anche per

figli di cittadini italiani per nascita il cui status era già riconosciuto anteriormente alla riforma.

L'esame richiesto non riguarda unicamente il riconoscimento individuale della cittadinanza alla minore, ma anche l'eventuale esistenza di un'incompatibilità normativa generale con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

XVII. CASO COMPARATIVO DELLE DUE [redacted]: DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA FIGLI DI CITTADINI ITALIANI ORIGINARI

Un esempio ipotetico: due bambine nello stesso ospedale di Lisbona

Si immagini che il [redacted] nello stesso ospedale di Lisbona, nascano due bambine entrambe chiamate [redacted] La prima sarebbe, in questo esempio esclusivamente ipotetico, figlia della Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia Meloni. La seconda è [redacted] figlia del Sig. [redacted]

Entrambe sarebbero nate nello stesso giorno e nello stesso territorio dell'Unione europea, da un genitore italiano per nascita.

PRIMA [redacted] — FIGLIA IPOTETICA DI GIORGIA MELONI. Supponendo soddisfatto, come compatibile con il suo percorso di vita in Italia, il requisito di almeno due anni continuativi di residenza del genitore in Italia dopo l'acquisto della cittadinanza e prima della nascita, previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera d), la prima bambina sarebbe cittadina italiana per nascita, iure sanguinis, e quindi cittadina dell'Unione fin dalla nascita. Il risultato non dipenderebbe dalla carica politica della madre.

SECONDA [redacted] — FIGLIA DI [redacted] Il padre è cittadino italiano iure sanguinis dalla nascita, con riconoscimento formale anteriore al 28 marzo 2025, e risiede in Portogallo. Se egli non avesse maturato il periodo di residenza richiesto dall'articolo 3-bis e non risultassero applicabili le altre eccezioni, [redacted] non acquisterebbe la cittadinanza italiana originaria alla nascita. Potrebbe invece acquistarla successivamente per beneficio di legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, senza diventare cittadina italiana per nascita.

Cittadini di prima e di seconda classe? Una questione di parità sostanziale

Due bambine con identici luogo e data di nascita, entrambe figlie di cittadini italiani originari, potrebbero dunque essere assoggettate a due regimi diversi: una cittadina italiana ed europea dalla nascita; l'altra, ove non possieda altra cittadinanza UE, cittadina europea soltanto dopo un eventuale acquisto successive per naturalizzazzione.

La differenza si rifletterebbe non soltanto sulla decorrenza dello status, ma anche sulle condizioni di trasmissione della cittadinanza alle generazioni successive. Il criterio distintivo, in questo confronto, sarebbe la precedente residenza dei rispettivi genitori in Italia, e non un comportamento imputabile alle bambine.

Questa disciplina rischia di produrre, sul piano delle conseguenze giuridiche, l'impressione di una cittadinanza di «prima classe» e di «seconda classe»:

l'Unione europea ritiene compatibile con i Trattati una differenziazione che possa essere percepita come un sistema di classi o caste tra figli di cittadini europei?

Le espressioni «prima classe», «seconda classe» e «caste» sono utilizzate in senso critico e retorico, non quali categorie giuridiche formalmente istituite. Si riconosce che gli Stati membri possono legittimamente prevedere requisiti diversi per l'acquisto della nazionalità e che non ogni disparità di trattamento costituisce discriminazione vietata dal diritto dell'Unione.

Si domanda, tuttavia, alla Commissione di verificare se, nella concreta situazione transfrontaliera della famiglia [redacted] la differenza abbia una giustificazione obiettiva, rispetti il principio di proporzionalità e produca effetti sui diritti effettivamente garantiti dagli articoli 20 e 21 TFUE, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali nei limiti del suo articolo 51.

Questo confronto non descrive una nascita realmente avvenuta della Presidente del Consiglio, ma un'ipotesi illustrativa della normativa. La sua applicazione al caso concreto richiede la verifica documentale delle eccezioni dell'articolo 3-bis e delle cittadinanze della minore.

XVIII. LA DISCONTINUITÀ INTERGENERAZIONALE DELLA CITTADINANZA ORIGINARIA

Il raffronto fra le due [redacted] non si esaurisce nel momento della nascita. La diversa modalità di acquisto della cittadinanza italiana può produrre conseguenze giuridiche anche per i futuri discendenti delle due bambine.

[redacted] cittadino italiano originario iure sanguinis dalla nascita, con riconoscimento formalizzato prima del 28 marzo 2025. Il suo status preesistente non è stato revocato dalla riforma del 2025.

[redacted] qualora non ricorrano le eccezioni dell'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992, la figlia nata in Portogallo il [redacted] non acquisterebbe la cittadinanza italiana dalla nascita. Potrebbe acquistarla successivamente, mediante naturalizzazzione via dichiarazione nel procedimento di beneficio di legge previsto dall'articolo 4, comma 1-bis.

IL FUTURO FIGLIO DI [redacted] poiché la cittadinanza acquistata da [redacted] per beneficio di legge non la qualifica come «cittadina italiana per nascita», il futuro figlio non potrebbe fondarsi sulla sola cittadinanza materna per ottenere lo stesso beneficio riservato ai figli di cittadini italiani per nascita. Rimarrebbero da verificare le altre modalità di acquisto o di attribuzione previste dalla legge applicabile; non si afferma che il futuro figlio non potrà in alcun caso diventare italiano.

La sequenza giuridica può quindi assumere questa configurazione: padre italiano per nascita; figlia italiana solo per acquisto successivo; nipote soggetto a ulteriori condizioni, senza accesso automatico alla medesima fattispecie di beneficio di legge fondata sulla cittadinanza italiana per nascita del genitore.

La differenza rispetto alla prima [redacted] dell'esempio ipotetico, cittadina italiana fin dalla nascita grazie al requisito di residenza precedentemente soddisfatto dal genitore, mette in evidenza non soltanto un diverso momento di acquisizione della cittadinanza, ma anche la diversa qualificazione del genitore ai fini della generazione successiva.

Il problema non può essere descritto come esclusivamente italiano rispetto a tutti gli altri Stati membri, poiché alcuni ordinamenti europei prevedono anch'essi dichiarazioni costitutive o registrazioni con effetti successivi. La specifica disciplina italiana, tuttavia, merita un esame autonomo dei suoi effetti sulla continuità della cittadinanza e sull'esercizio concreto dei diritti dell'Unione.

Si chiede pertanto alla Commissione europea di valutare se, nel caso transfrontaliero del Sig. [redacted] e della minore [redacted] le conseguenze della disciplina nazionale sulla decorrenza della cittadinanza dell'Unione e sulla trasmissione intergenerazionale incidano in modo non giustificato o sproporzionato su diritti rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 20 e 21 TFUE, nel rispetto dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali.

XIX. PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA: ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E ARTICOLI 20, 21 E 51 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

L'articolo 3, primo comma, della Costituzione italiana afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge», senza distinzioni, fra l'altro, di «condizioni personali e sociali». Il secondo comma affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza.

Nel caso in esame, il luogo di nascita all'estero della minore, la cittadinanza eventualmente posseduta e le pregresse condizioni di residenza del padre sono circostanze personali e familiari non determinate dalla volontà della bambina. L'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992 può attribuire a tali circostanze effetti decisivi sulla cittadinanza italiana originaria e, in via mediata, sulle condizioni applicabili alle generazioni successive.

L'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone che «Tutte le persone sono uguali davanti alla legge». L'articolo 21, paragrafo 1, vieta le discriminazioni fondate, fra l'altro, sulla nascita e sull'origine nazionale o sociale; il paragrafo 2 vieta, nell'ambito di applicazione dei Trattati e fatte salve le loro disposizioni particolari, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza.

Tali disposizioni non impediscono ogni differenziazione legislativa: occorre verificare se le situazioni siano comparabili, se la diversità di trattamento persegua una finalità legittima e se le conseguenze siano giustificate e proporzionate.

È essenziale precisare il limite dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta: le sue disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione né attribuisce nuove competenze all'Unione stessa.

Pertanto, la presente denuncia non deduce una violazione automaticamente accertata della Carta dalla sola differenza delle regole italiane sulla cittadinanza, materia che resta in linea di principio di competenza nazionale. Chiede invece alla Commissione di accertare se gli effetti concreti della disciplina sulla famiglia [redacted] nell'esercizio della libera circolazione e del soggiorno in Portogallo, rientrino nell'ambito del diritto dell'Unione e, in tal caso, siano compatibili con gli articoli 20 e 21 della Carta, letti congiuntamente agli articoli 20 e 21 TFUE e all'articolo 24 della Carta.

Si domanda, in particolare, se la differenza tra due minori nate nel medesimo territorio dell'Unione, entrambe figlie di cittadini italiani per nascita, possa trovare giustificazione obiettiva e proporzionata quando una acquisisce la cittadinanza originaria e l'altra, in assenza delle eccezioni di legge, deve acquisirla successivamente per beneficio di legge, con conseguenze anche sulla sua futura discendenza.

Fonti normative: Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21, 24 e 51 (GUUE C 326 del 26 ottobre 2012).

XX. IL PRECEDENTE STORICO DELLE LEGGI RAZZIALI DEL 1938 (BENITO MUSSOLINI) E I LIMITI DELLA LEGITTIMITÀ FORMALE DELLA LEGGE

La storia costituzionale italiana dimostra che la regolarità formale dell'adozione di una legge non costituisce, da sola, garanzia della compatibilità del suo contenuto con la dignità umana, l'uguaglianza e i diritti fondamentali.

Il Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana, apparteneva alla legislazione antiebraica del regime fascista. Le disposizioni discriminatorie, adottate secondo le forme normative dell'epoca e successivamente convertite in legge, produssero gravi esclusioni civili, professionali e familiari nei confronti delle persone perseguitate in ragione dell'origine ebraica.

Il richiamo a tale precedente ha una finalità circoscritta: ricordare che la legittimità formale di un atto legislativo non esclude il controllo sostanziale del suo contenuto alla luce dei diritti fondamentali. Non si intende equiparare il Decreto-Legge n. 36/2025 alle leggi razziali fasciste, differenti per presupposti, finalità, natura e gravità, né affermare che i relativi effetti siano storicamente o giuridicamente equivalenti.

Il principio qui rilevante è che anche una normativa approvata dal Parlamento deve rispettare i vincoli costituzionali e, ove la fattispecie ricada nel suo ambito di applicazione, gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea. L'articolo 2 TUE riconosce tra i valori dell'Unione la dignità umana, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani; gli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali tutelano l'uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione, nei limiti dell'articolo 51 della stessa Carta.

Nel caso della famiglia [redacted] la questione non è diversa da quella della persecuzione razziale: occorre stabilire se il trattamento differenziato riservato a figli di cittadini italiani originari, in funzione del luogo di nascita e delle condizioni pregresse dei genitori, produca effetti non giustificati o sproporzionati sull'acquisto della cittadinanza originaria e sulle possibilità di trasmissione alle generazioni successive.

LA QUESTIONE DELLA DIVISIONE GIURIDICA ALL'INTERNO DEL MEDESIMO POPOLO

Un ulteriore e specifico profilo della presente denuncia riguarda il fatto che la riforma del 2025 non distingue soltanto tra cittadini e stranieri, ma può determinare una frattura nella trasmissione giuridica della cittadinanza all'interno della medesima famiglia italiana. Il Sig. [redacted] [redacted] è cittadino italiano per nascita; sua figlia [redacted] pur essendo figlia, discendente diretta di un cittadino italiano originario, potrebbe acquisire la cittadinanza soltanto successivamente per naturalizzazione, beneficio di legge; i suoi futuri discendenti potrebbero incontrare ulteriori limiti nell'accesso alla medesima modalità di acquisto.

La questione sollevata è dunque se il legislatore, nel perseguire l'obiettivo di assicurare un legame effettivo con l'Italia, possa stabilire differenze così incisive tra generazioni della stessa linea familiare senza un'adeguata giustificazione obiettiva, ragionevole e proporzionata. La differenza tra la cittadinanza per nascita del genitore e quella acquistata per beneficio di legge dalla figlia non elimina l'identità culturale italiana della famiglia, ma può incidere sulla continuità del suo riconoscimento giuridico attraverso le generazioni.

Il confronto con il precedente storico del 1938 è richiamato soltanto per evidenziare che le norme sull'appartenenza alla comunità nazionale devono essere sottoposte a un effettivo controllo alla luce dei diritti fondamentali. Le leggi razziali fasciste colpirono anche persone ebree che erano italiane e attuarono una persecuzione antisemita sistematica: non sono equiparabili, per motivazioni, contenuto o gravità, alla disciplina della cittadinanza del 2025. Il profilo peculiare della riforma attuale è invece la possibile differenziazione intergenerazionale all'interno delle famiglie di cittadini italiani originari dello stesso popolo italiano.

Si domanda pertanto di esaminare, nei limiti delle competenze dell'Unione e dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, se gli effetti di tale differenziazione nella specifica situazione transfrontaliera della famiglia [redacted] già parte del popolo italiano, siano compatibili con i principi pertinenti di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità, senza presumere che il diritto dell'Unione garantisca automaticamente la trasmissione illimitata della cittadinanza nazionale.

Si chiede pertanto alla Commissione europea di valutare gli eventuali effetti della disciplina italiana sui diritti concretamente garantiti dal diritto dell'Unione, senza assumere che l'approvazione parlamentare risolva di per sé le questioni di uguaglianza, proporzionalità e tutela del minore. Il riferimento storico qui formulato non costituisce una autonoma base di competenza della Commissione.

Riferimenti storici e normativi: Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n. 1728; Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3; Trattato sull'Unione europea, art. 2; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21 e 51.

LA DENAZIONALIZZAZIONE COLLETTIVA RETROATTIVA E LA FINZIONE GIURIDICA DEL MANCATO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER FILIAZIONE DA GENITORE IN FIGLIO.

L'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992 stabilisce, salve le eccezioni espressamente previste, che il soggetto nato all'estero, **anche anteriormente all'entrata in vigore della disposizione, e titolare di un'altra cittadinanza sia considerato come non avere mai acquistato la cittadinanza italiana**. La disposizione opera quindi, rispetto a determinate persone già nate, attraverso una finzione normativa retrospettiva di mancato acquisto originario, suscettibile di incidere su aspettative e posizioni fondate sulla legislazione anteriore. Essa non comporta, tuttavia, una revoca generalizzata della cittadinanza già formalmente riconosciuta.

In questa prospettiva, si prospetta alla Commissione, come qualificazione argomentativa degli effetti materiali e non come categoria giuridica già accertata, il rischio di una «denazionalizzazione collettiva retroattiva»: l'esclusione, per categorie generali di discendenti nati all'estero, dal riconoscimento dello status civitatis originario che il regime previgente avrebbe potuto attribuire sin dalla nascita. Occorre distinguere tale questione dalla perdita formale di una cittadinanza previamente riconosciuta, nonché sottoporre a verifica le eccezioni, le disposizioni transitorie e le singole situazioni giuridiche.

La posizione della minore [redacted] è distinta sotto il profilo temporale: essendo nata in Portogallo il [redacted] dopo l'entrata in vigore della riforma, ella non è individualmente destinataria di un effetto retroattivo su una cittadinanza precedentemente acquisita. Il suo caso evidenzia invece il possibile effetto prospettico e intergenerazionale della stessa disciplina: il padre [redacted] italiano per nascita e riconosciuto prima della riforma, conserva il proprio status, mentre la figlia, qualora non ricorra alcuna eccezione normativa, non sarebbe italiana dalla nascita e potrebbe accedere soltanto a un acquisto successivo per beneficio di legge. Si chiede di verificare se le conseguenze concrete di tale differenziazione, nel contesto della libera circolazione e della vita familiare in Portogallo, siano obiettivamente giustificate e proporzionate ai sensi del diritto dell'Unione, nel suo effettivo ambito di applicazione.

Il confronto con il precedente storico del 1938 è richiamato soltanto per evidenziare che le norme sull'appartenenza alla comunità nazionale devono essere sottoposte a un effettivo controllo alla luce dei diritti fondamentali. Le leggi razziali fasciste colpirono anche persone ebree che erano italiane e attuarono una persecuzione antisemita sistematica: non sono equiparabili, per motivazioni, contenuto o gravità, alla disciplina della cittadinanza del 2025. Il profilo peculiare della riforma attuale è invece la possibile differenziazione intergenerazionale all'interno delle famiglie di cittadini italiani originari.

Si domanda pertanto di esaminare, nei limiti delle competenze dell'Unione e dell'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, se gli effetti di tale differenziazione nella specifica situazione transfrontaliera della famiglia [redacted] siano compatibili con i principi pertinenti di uguaglianza, non discriminazione e proporzionalità, senza presumere che il diritto dell'Unione garantisca automaticamente la trasmissione illimitata della cittadinanza nazionale.

Si chiede pertanto alla Commissione europea di valutare gli eventuali effetti della disciplina italiana sui diritti concretamente garantiti dal diritto dell'Unione, senza assumere che l'approvazione parlamentare risolva di per sé le questioni di uguaglianza, proporzionalità e tutela del minore. Il riferimento storico qui formulato non costituisce una autonoma base di competenza della Commissione.

Riferimenti storici e normativi: Regio Decreto-Legge 17 novembre 1938, n. 1728; Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3; Trattato sull'Unione europea, art. 2; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 20, 21 e 51.

XXI. IL PRECEDENTE GENOVESE CONTRO MALTA E LA NON DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO ALLA CITTADINANZA PER FILIAZIONE

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza Genovese c. Malta, ricorso n. 53124/09, dell'11 ottobre 2011, ha accertato una violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in relazione al trattamento riservato a un figlio nato fuori dal matrimonio da padre maltese, al quale era stata negata la cittadinanza maltese.

La Corte ha chiarito che la Convenzione non riconosce un diritto autonomo ad acquisire una specifica cittadinanza; tuttavia, un diniego arbitrario della cittadinanza può incidere sull'identità sociale della persona e ricadere nell'ambito della vita privata tutelata dall'articolo 8. Una volta che la fattispecie rientri in tale ambito, le differenze di trattamento sono soggette al divieto di discriminazione previsto dall'articolo 14.

Il precedente non è direttamente sovrapponibile al caso di [redacted] Genovese riguardava una distinzione fondata sulla nascita fuori dal matrimonio, mentre la presente denuncia concerne il luogo di nascita all'estero, il possesso di altra cittadinanza e determinate condizioni di cittadinanza e residenza dei genitori e degli ascendenti.

Nondimeno, la sentenza dimostra che l'accesso alla cittadinanza per filiazione può essere sottoposto a un controllo europeo di non discriminazione quando la misura incide sulla vita privata e sull'identità sociale della persona. Si chiede pertanto di valutare, nel caso concreto, se la differenza tra cittadinanza italiana per nascita e acquisto successivo per beneficio di legge abbia una giustificazione obiettiva e ragionevole e produca conseguenze proporzionate per la minore.

Si precisa che la Corte europea dei diritti dell'uomo, organo del Consiglio d'Europa, è distinta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il precedente Genovese è invocato come orientamento interpretativo sui diritti fondamentali, non quale prova autonoma della competenza della Commissione europea o di una violazione già accertata del diritto dell'Unione.

Riferimento: Corte EDU, Genovese c. Malta, ric. n. 53124/09, sentenza 11 ottobre 2011, in particolare artt. 8 e 14 CEDU; HUDOC: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106785.

XXII. LA CONTINUITÀ GIURIDICA E CULTURALE DELL'IDENTITÀ FAMILIARE E LE CONSEGUENZE SULLE GENERAZIONI FUTURE

La presente denuncia sottopone alla Commissione europea anche la questione della continuità giuridica dell'appartenenza nazionale attraverso le generazioni. **L'identità nazionale di un unico popolo** trova espressione nelle relazioni familiari, nella memoria storica, nella lingua, nella cultura e nelle tradizioni trasmesse dai genitori ai figli. La cittadinanza costituisce un vincolo giuridico con lo Stato, senza esaurire l'identità personale e culturale di un individuo o di un popolo.

[redacted] è cittadino italiano originario iure sanguinis, con status formalmente riconosciuto prima della riforma del 2025. La figlia [redacted] nata in Portogallo il [redacted] potrebbe non acquisire la cittadinanza italiana dalla nascita qualora non ricorrano le eccezioni di cui all'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992. In tal caso, potrebbe acquistarla successivamente per beneficio di legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, senza ottenere la qualificazione di cittadina italiana per nascita.

Si prospetta così una discontinuità nella specifica linea giuridica di trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis: il padre è italiano per nascita, mentre la figlia potrebbe diventarlo in un momento successivo e con un titolo giuridico differente.

Le conseguenze sulla terza generazione

Poiché l'articolo 4, comma 1-bis, richiede un genitore cittadino italiano per nascita, [redacted] ove acquisisse la cittadinanza per beneficio di legge, non potrebbe invocare la medesima disposizione per un futuro figlio nato all'estero ache se nei paesi della Unione Europea, sulla sola base del proprio status.

La differenza può tuttavia estendersi oltre la posizione della minore, incidendo sulle condizioni giuridiche applicabili alle generazioni successive. È questa conseguenza intergenerazionale, e non un'asserita cancellazione dell'identità culturale italiana, che viene sottoposta a verifica.

Identità del minore e continuità culturale

L'articolo 8 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo tutela il diritto del minore a preservare la propria identità, compresi la cittadinanza, il nome e le relazioni familiari riconosciute dalla legge; l'articolo 7 riconosce il diritto ad acquisire una cittadinanza. L'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma il rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica. Gli articoli 7 e 24 della stessa Carta riguardano rispettivamente la vita familiare e la tutela del minore, nei limiti dell'articolo 51.

L'articolo 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riconosce il diritto dei popoli all'autodeterminazione e al libero sviluppo culturale; il suo articolo 27 protegge specifici diritti delle persone appartenenti a minoranze. Tali norme non stabiliscono, di per sé, il diritto automatico di ogni discendente ad acquistare una particolare cittadinanza nazionale. Esse offrono tuttavia un contesto rilevante per considerare l'importanza dei legami identitari e familiari nel valutare le conseguenze della disciplina contestata.

Questione di proporzionalità sottoposta alla Commissione

Si domanda se, per perseguire l'obiettivo del legame effettivo con lo Stato italiano, sia necessario e proporzionato escludere in determinate condizioni la cittadinanza originaria del figlio di un cittadino italiano per nascita, prevedendo inoltre una modalità di acquisto

successivo che non consente, da sola, di ripetere la medesima attribuzione nella generazione seguente.

Si chiede alla Commissione di valutare se tali conseguenze, nella concreta situazione transfrontaliera della famiglia [redacted] incidano su diritti tutelati dagli articoli 20 e 21 TFUE e, ove applicabili ai sensi dell'articolo 51, dagli articoli 7, 20, 21, 22 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente argomentazione distingue la continuità culturale dell'identità italiana dalla trasmissione giuridica della cittadinanza nazionale.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLA MINORE [redacted] L'INCERTEZZA SULLA NAZIONALITÀ E L'URGENZA DELLA TUTELA DEI SUOI DIRITTI NELL'UNIONE EUROPEA

La presente denuncia sottopone alla particolare attenzione della Commissione europea la situazione giuridica della minore [redacted] nata in Portogallo il [redacted] figlia del Sig. [redacted] cittadino italiano originario iure sanguinis, il cui status è stato formalmente riconosciuto anteriormente alla riforma legislativa del 2025.

La minore dispone di un regolare atto di nascita rilasciato dalle autorità portoghesi, che documenta la sua nascita e la filiazione, ma non contiene l'indicazione di una cittadinanza attribuita.

1. La situazione della cittadinanza portoghese

[redacted] è nata in Portogallo da genitori stranieri. La nascita nel territorio portoghese non determina, in ogni circostanza, l'acquisto automatico della cittadinanza portoghese.

Secondo quanto dichiarato dal denunciante, la bambina non dispone attualmente di un riconoscimento della nazionalità portoghese.

Resta necessaria la verifica delle condizioni previste dalla legislazione portoghese, comprese quelle relative alla residenza dei genitori e alla tutela delle persone nate in Portogallo che non possiedano altra nazionalità.

2. La situazione della cittadinanza italiana originaria

[redacted] è cittadino italiano per nascita, con riconoscimento formale anteriore al 28 marzo 2025.

La figlia [redacted] tuttavia, non dispone attualmente del riconoscimento della cittadinanza italiana originaria.

Il denunciante dichiara che non ricorrono le eccezioni previste dall'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992.

Occorre altresì accertare l'effettivo possesso di un'ulteriore cittadinanza da parte della minore, trattandosi di un presupposto rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione restrittiva.

3. La mancata registrazione della cittadinanza brasiliana

Entrambi i genitori della minore possiedono la cittadinanza brasiliana.

Il denunciante dichiara che la nascita di [redacted] non è stata registrata presso le autorità consolari brasiliane e che tale registrazione non sarà richiesta.

Alla luce dell'articolo 12, inciso I, lettera c), della Costituzione brasiliana, deve essere verificato se la minore sia già considerata cittadina brasiliana in base alle disposizioni costituzionali applicabili.

La mancata registrazione consolare, considerata isolatamente, non costituisce prova definitiva di apolidia.

A sostegno della situazione documentale della minore si produce la CERTIDÃO NEGATIVA rilasciata dal Ministério da Justiça e Segurança Pública del Brasile, Secretaria Nacional de Justiça, Departamento de Migrações, in data 20 giugno 2026, relativa a [redacted] nata in Portogallo il [redacted] figlia di [redacted] e [redacted] L'autorità brasiliana certifica testualmente che «NÃO FOI LOCALIZADO processo ou registro de naturalização brasileira», ossia che non è stato individuato alcun procedimento o registro di naturalizzazione brasiliana intestato alla minore. La certificazione reca il codice di verifica [redacted] e una validità dichiarata di 90 giorni dalla sua emissione. Si allega quale prova ufficiale dell'assenza di registrazioni di naturalizzazione alla data di rilascio, ferma restando l'opportunità di acquisire una certificazione aggiornata.

È essenziale distinguere l'assenza di naturalizzazione dall'eventuale possesso della cittadinanza brasiliana originaria: la certificazione negativa non attesta, da sola, che [redacted] non sia cittadina brasiliana per nascita ai sensi dell'articolo 12, inciso I, lettera c), della Costituzione brasiliana, né dimostra una condizione di apolidia. Unitamente all'assenza di registrazione consolare dichiarata dal padre e alla documentazione anagrafica portoghese, essa corrobora tuttavia la necessità di accertare con urgenza e in modo individualizzato la

posizione di nazionalità della minore, la sua effettiva documentabilità e le conseguenze sulla cittadinanza dell'Unione.

4. La concreta difficoltà documentale e amministrativa

Attualmente, secondo le informazioni fornite dal denunciante, [redacted] possiede un atto di nascita portoghese, ma non dispone di un passaporto nazionale italiano, brasiliano o portoghese.

Questa situazione rende necessario chiarire immediatamente quali documenti possano essere rilasciati alla minore per consentire la sua identificazione, la documentazione del diritto di soggiorno e gli spostamenti internazionali.

La direttiva 2004/38/CE e la legislazione portoghese riconoscono, alle condizioni previste, diritti di soggiorno ai discendenti minorenni dei cittadini dell'Unione europea anche quando non possiedano personalmente una cittadinanza europea.

Tuttavia, l'esistenza di tali diritti derivati non equivale al possesso personale dello status di cittadino dell'Unione.

La mancanza di un passaporto nazionale può inoltre determinare difficoltà pratiche nelle procedure amministrative e negli spostamenti tra Stati membri.

5. Il pregiudizio relativo alla cittadinanza dell'Unione

Il Sig. [redacted] possiede personalmente la cittadinanza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 20 TFUE.

La figlia, pur essendo sua discendente diretta, non dispone attualmente del riconoscimento della cittadinanza italiana né risulta titolare di un'altra cittadinanza europea.

Ne deriva, allo stato delle informazioni disponibili, la mancata titolarità personale dello status di cittadina dell'Unione.

La differenza tra il possesso personale della cittadinanza europea e il godimento di diritti derivati dalla condizione di familiare di un cittadino dell'Unione costituisce il nucleo del pregiudizio giuridico denunciato.

La presente denuncia chiede di verificare se tale differenziazione, considerata alla luce della specifica situazione transfrontaliera della famiglia, determini conseguenze incompatibili con il diritto dell'Unione.

6. Il carattere urgente della tutela

La situazione descritta riguarda una bambina di pochi mesi, la cui nazionalità non risulta ancora compiutamente accertata.

L'urgenza deriva dalla necessità di prevenire eventuali ostacoli nell'ottenimento dei documenti personali e di viaggio, nella formalizzazione del soggiorno e nell'esercizio effettivo dei diritti riconosciuti alla minore.

Non si afferma che [redacted] sia automaticamente apolide o in situazione di soggiorno irregolare.

Si evidenzia, invece, che l'incertezza documentale e la mancata titolarità personale della cittadinanza dell'Unione richiedono un esame tempestivo, tenendo conto dell'interesse superiore della bambina.

7. Richiesta urgente alla Commissione europea

Per le ragioni esposte, si chiede alla Commissione europea:

1. Di attribuire alla presente denuncia un esame prioritario, nei limiti delle proprie competenze, tenendo conto della minore età di [redacted]

2. Di valutare le conseguenze della mancata acquisizione originaria della cittadinanza italiana sulla posizione giuridica della minore e sull'esercizio della libera circolazione da parte della famiglia.

3. Di considerare le difficoltà di documentazione personale, di viaggio e di soggiorno derivanti dall'assenza di una nazionalità attualmente accertata.

4. Di verificare la rilevanza degli articoli 20 e 21 TFUE, della direttiva 2004/38/CE e, nei limiti dell'articolo 51, degli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali.

5. Di tenere conto del rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte costituzionale italiana con ordinanza n. 147/2026, distinguendo la fattispecie oggetto del rinvio dalla situazione della minore [redacted]

Si chiede, in particolare, che la posizione della minore sia esaminata con la massima attenzione consentita dalle competenze della Commissione, al fine di prevenire conseguenze sproporzionate sulla sua sicurezza giuridica, sulla vita familiare e sull'esercizio effettivo dei diritti tutelati dall'ordinamento dell'Unione europea.

Riferimenti normativi: Legge italiana n. 91/1992, articoli 1 e 3-bis; Costituzione brasiliana, articolo 12, inciso I, lettera c); Legge portoghese n. 37/81, articolo 1; TFUE, articoli 20, 21 e

267; direttiva 2004/38/CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 7, 24 e 51; Corte costituzionale italiana, ordinanza n. 147/2026.

LA QUESTIONE FONDAMENTALE: QUAL È, DI FATTO E DI DIRITTO, LA CITTADINANZA DELLA MINORE [redacted]?

La presente denuncia pone alla Commissione europea una questione concreta, fondamentale e urgente, che riguarda direttamente l'identità giuridica, la tutela dei diritti fondamentali e la condizione personale di una bambina nata nel territorio dell'Unione europea.

QUAL È, OGGI, DI FATTO E DI DIRITTO, LA CITTADINANZA DELLA MINORE [redacted]?

La minore è nata in Portogallo il [redacted] da [redacted] [redacted] cittadino italiano originario iure sanguinis, il cui status civitatis era stato formalmente riconosciuto prima del 28 marzo 2025, e da madre cittadina brasiliana.

La documentazione prodotta evidenzia quanto segue:

1. REPUBBLICA ITALIANA: la minore non dispone attualmente del riconoscimento della cittadinanza italiana originaria del padre. Secondo la situazione familiare rappresentata, la disciplina introdotta dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito nella Legge n. 74/2025, potrebbe escluderla dall'acquisto della cittadinanza italiana dalla nascita.

2. REPUBBLICA PORTOGHESE: la minore è nata nel territorio portoghese, ma non dispone attualmente di un riconoscimento documentato della cittadinanza portoghese. Occorre verificare le condizioni previste dalla legislazione nazionale, comprese quelle relative alla residenza dei genitori e alla prevenzione dell'apolidia.

3. REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE: si produce una certificazione negativa rilasciata il 20 giugno 2026 dal Ministero della Giustizia e della Sicurezza Pubblica brasiliano, attestante che non è stato individuato alcun procedimento o registro di naturalizzazione brasiliana intestato alla minore. Tale certificazione non equivale, tuttavia, a un accertamento negativo della cittadinanza brasiliana originaria, che deve essere esaminata separatamente ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione brasiliana.

Ne consegue che la documentazione attualmente disponibile non consente di stabilire definitivamente quale cittadinanza sia giuridicamente posseduta dalla minore, né di concludere automaticamente che essa sia apolide.

Si pone pertanto alla Commissione europea la seguente questione:

Come può essere garantita un'effettiva tutela dei diritti di una bambina nata nel territorio dell'Unione europea, figlia di un cittadino italiano per nascita che esercita la libera circolazione, quando la sua cittadinanza non risulta ancora compiutamente accertata e la normativa dello Stato membro del padre può escluderla dalla cittadinanza italiana originaria?

Si chiede formalmente alla Commissione europea, nell'ambito delle competenze attribuitele dai Trattati:

1. Di prendere espressamente posizione sulle conseguenze che l'incertezza relativa alla cittadinanza della minore può produrre sull'esercizio dei diritti garantiti dal diritto dell'Unione.

2. Di valutare l'opportunità di richiedere chiarimenti alle competenti autorità italiane circa l'applicazione dell'articolo 3-bis della Legge n. 91/1992 alla situazione concreta della minore.

3. Di esaminare se le conseguenze della disciplina italiana sulla posizione familiare transfrontaliera del padre e della figlia siano compatibili con gli articoli 20 e 21 TFUE e, ove applicabili, con gli articoli 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. Di considerare l'esigenza di un accertamento tempestivo della posizione della minore presso le autorità nazionali competenti, anche al fine di prevenire eventuali situazioni di apolidia e difficoltà nell'ottenimento dei documenti personali.

5. Di attribuire particolare attenzione all'interesse superiore della bambina e alla necessità di evitare conseguenze sproporzionate sulla sua identità giuridica e sulla vita familiare.

La domanda centrale rimane dunque:

SE [redacted] È FIGLIA DI UN CITTADINO ITALIANO PER NASCITA, È NATA NELL'UNIONE EUROPEA E NON POSSIEDE ATTUALMENTE UNA CITTADINANZA FORMALMENTE ACCERTATA, QUALE PROTEZIONE CONCRETA LE GARANTISCE L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA?

La presente domanda non intende attribuire alla Commissione europea una competenza di certificazione della nazionalità riservata agli Stati, ma richiede una valutazione urgente delle conseguenze della disciplina contestata sui diritti tutelati dall'ordinamento dell'Unione.

XXIII. RICHIESTE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

Alla luce delle considerazioni esposte, il Sig. [redacted] per mezzo del proprio rappresentante legale,

CHIEDE FORMALMENTE

1. Di ricevere e registrare la presente denuncia relativa alla possibile violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Repubblica Italiana.

2. Di esaminare la compatibilità degli articoli 3-bis e 4, comma 1-bis, della Legge n. 91/1992, come modificata dalla riforma del 2025 e dalle successive disposizioni, con gli articoli 20 e 21 TFUE nelle situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

3. Di valutare la differenza giuridica tra cittadinanza originaria *iure sanguinis* e acquisto successivo per beneficio di legge, con particolare riferimento alla mancata retroattività dell'acquisto.

4. Di esaminare le conseguenze di tale differenza sul momento di acquisizione della cittadinanza dell'Unione europea.

5. Di valutare la posizione del Sig. [redacted] cittadino italiano originario con status formalmente riconosciuto anteriormente al 28 marzo 2025, considerando gli eventuali effetti delle disposizioni sopravvenute sui diritti garantiti dall'ordinamento dell'Unione.

6. Di esaminare la specifica situazione della figlia [redacted] nata il [redacted] in Portogallo, qualora risulti esclusa dall'attribuzione originaria della cittadinanza italiana.

7. Di verificare se le condizioni relative al luogo di nascita, alla presenza di un'ulteriore cittadinanza e alla posizione degli ascendenti possano produrre, nel caso concreto, effetti discriminatori o sproporzionati rilevanti ai sensi del diritto dell'Unione.

8. Di valutare le conseguenze intergenerazionali derivanti dalla distinzione tra cittadino italiano per nascita e cittadino italiano per beneficio di legge.

9. Di considerare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in particolare gli articoli 2, 3, 7 e 8, quali elementi rilevanti per la tutela dei diritti e degli interessi della minore.

10. Di verificare se la normativa contestata produca conseguenze sull'esercizio effettivo della libertà di circolazione e soggiorno del denunciante e dei diritti dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 21 TFUE e della Direttiva 2004/38/CE.

11. Di richiedere, qualora ritenuto opportuno, osservazioni alle autorità della Repubblica Italiana sulla disciplina contestata e sulla sua applicazione alle famiglie dei cittadini italiani residenti in altri Stati membri.

12. Di valutare, ove emergano elementi sufficienti di violazione del diritto dell'Unione, l'avvio di un dialogo con le autorità italiane e, se ne ricorrono i presupposti, di una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

13. Di comunicare al denunciante e al suo rappresentante legale il numero di registrazione della denuncia e gli eventuali sviluppi del procedimento.

14. Di considerare, come riferimento interpretativo complementare in materia di identità personale e non discriminazione nell'accesso alla cittadinanza per filiazione, la sentenza Genovese c. Malta della Corte europea dei diritti dell'uomo, senza pregiudizio dei limiti di competenza della Commissione europea.

15. Di valutare, nelle situazioni ricadenti nell'ambito del diritto dell'Unione, i profili sostanziali di uguaglianza e proporzionalità della disciplina contestata, fermo restando che la sua approvazione parlamentare non esclude il controllo di compatibilità con i Trattati.

16. Di prendere formalmente atto del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea disposto dalla Corte costituzionale italiana con ordinanza n. 147/2026, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, e di valutare, nell'ambito delle proprie competenze, la rilevanza delle questioni interpretative sollevate in relazione alla presente denuncia e alla situazione della minore [redacted] tenendo conto delle differenze tra le rispettive fattispecie.

17. Di attribuire carattere di urgenza e priorità all'esame della presente denuncia, in considerazione della particolare condizione della minore [redacted] nata in Portogallo il [redacted] figlia di cittadino italiano originario, attualmente priva di una cittadinanza formalmente accertata e di un passaporto nazionale, al fine di prevenire conseguenze sproporzionate sulla sua sicurezza giuridica, sulla vita familiare, sulla documentazione del diritto di soggiorno e sull'esercizio effettivo dei diritti tutelati dall'ordinamento dell'Unione europea, nel rispetto dell'interesse superiore della minore sancito dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nei limiti delle competenze della Commissione.

18. Di esaminare espressamente la questione relativa alla cittadinanza di fatto e di diritto della minore [redacted] e, senza sostituirsi alle autorità nazionali competenti, di valutare le conseguenze della mancata definizione documentale della sua nazionalità sull'esercizio concreto dei diritti garantiti dall'Unione, con particolare riferimento alla libera circolazione della famiglia e all'interesse superiore della minore.

Si chiede altresì di esaminare le conseguenze della discontinuità giuridica intergenerazionale della cittadinanza iure sanguinis, tenendo distinta tale questione dalla salvaguardia dell'identità personale e culturale e valutandone la rilevanza ai fini del diritto dell'Unione.

XXIV. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

A sostegno della presente denuncia si indicano i seguenti documenti, da produrre ove disponibili:

1. Procura speciale e delega sottoscritte dal Sig. [redacted]

2. Documento di identificazione del denunciante.

3. Certificato o provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana originaria del Sig. [redacted] emesso anteriormente al 28 marzo 2025.

4. Documentazione comprovante la cittadinanza italiana dalla nascita.

5. Documentazione relativa alla cittadinanza brasiliana originaria del denunciante.

6. Certificato di nascita della minore [redacted]

7. Documentazione relativa all'eventuale cittadinanza brasiliana o portoghese della minore.

8. Documentazione comprovante la residenza del nucleo familiare in Portogallo.

9. Eventuali richieste presentate alle autorità italiane e relative risposte.

10. Eventuali provvedimenti di diniego o comunicazioni consolari.

11. Copia del Decreto-Legge n. 36/2025 e della Legge n. 74/2025.

12. Testo vigente della Legge n. 91/1992.

13. Documentazione ufficiale italiana sull'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

14. Allegato comparativo relativo alla trasmissione della cittadinanza nei 27 Stati membri dell'Unione europea.

15. Giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata nella presente denuncia. Si allega inoltre la sentenza CEDU Genovese c. Malta (ric. n. 53124/09).

16. Certidão Negativa de Naturalização Brasileira intestata a [redacted] rilasciata il 20 giugno 2026 dal Ministério da Justiça e Segurança Pública del Brasile (codice verificatore [redacted]); documento relativo alla sola assenza di processi o registrazioni di naturalizzazione, non certificazione di inesistenza della cittadinanza brasiliana originaria. Si richiede, se necessario, aggiornamento del certificato essendo decorso il termine di validità di 90 giorni.

XXV. CONCLUSIONI

Il Sig. [redacted] **è cittadino italiano originario iure sanguinis, con status formalmente riconosciuto anteriormente alla riforma legislativa del 28 marzo 2025 e con effetti giuridici risalenti alla nascita.**

Egli è conseguentemente cittadino dell'Unione europea e risiede in Portogallo, esercitando il proprio diritto di libera circolazione e soggiorno.

La figlia [redacted] **nata in Portogallo il** [redacted] pur essendo figlia di un cittadino italiano originario, può essere esclusa dall'attribuzione della cittadinanza italiana originaria dalla nascita in applicazione delle disposizioni introdotte dalla riforma del 2025.

In tale ipotesi, la cittadinanza potrà essere acquisita successivamente attraverso il procedimento di beneficio di legge.

La differenza comporta la mancata attribuzione della cittadinanza italiana originaria, la decorrenza successiva dello status di cittadino dell'Unione e conseguenze sulle condizioni di trasmissione della cittadinanza alle generazioni successive.

La questione sottoposta alla Commissione non consiste nell'affermare un diritto illimitato alla trasmissione della cittadinanza nazionale, ma nel richiedere una verifica della compatibilità di tali effetti con il diritto dell'Unione, con riferimento alla situazione concreta di una famiglia di un cittadino europeo residente in un altro Stato membro.

Si chiede pertanto alla Commissione europea, nell'esercizio delle competenze attribuitele dai Trattati, di esaminare attentamente la disciplina italiana contestata, le sue conseguenze sistemiche e gli eventuali effetti sui diritti garantiti dall'ordinamento dell'Unione.

Resta pertanto centrale la domanda: qual è, di fatto e di diritto, la cittadinanza della minore [redacted] e quali conseguenze derivano dall'attuale incertezza sulla sua nazionalità per la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento dell'Unione europea?

Con osservanza.

Lisbona, 11 novembre 2026

On. Avv. LUIS ROBERTO DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA

Già Deputato del Parlamento Italiano – XVIII Legislatura

Rappresentante legale del Sig. [redacted]

Cédula Profissional n. 67444L

OAB/SP n. 169.713

PEC: disanmartinolorenzatodiivrea@pec.it

- Denuncia comissão européia [redacted] signed.pdf
- Certificato di nascita Portogallo- [redacted] pdf
- CIE [redacted] pdf
- Diffida Consolato D'Italia.pdf
- CIE [redacted] pdf
- ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA - [redacted] (1).pdf
- ESTRATTO DELL'ATTO DI NASCITA - [redacted] (1).pdf
- ESTRATTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO - [redacted] (1).pdf
- Procura Speciale- [redacted] pdf
- Traduzione del certificato di nascita Portogallo- [redacted] PDF
- Passaporto [redacted] pdf
- Certificato negativo di naturalizzazione- [redacted] pdf
- Passaporte [redacted] pdf